

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAIARDI, GIANOTTI e BERTOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1990

Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di far fronte alla eccezionale contingenza climatico-meteorologica, caratterizzata dalla carenza di precipitazioni nevose su tutto l'arco alpino e su gran parte degli Appennini.

Questa situazione di particolare anomalia meteorologica si potrae costantemente fin dagli inizi della scorsa stagione invernale 1988-1989, comportando gravissimi danni e squilibri all'economia montana incentrata sugli sport invernali.

Si stima che tali danni, riferiti al complesso delle due stagioni 1988-89 e 1989-90, superino i 500 miliardi per la sola zona dolomitica e tocchino i 200 miliardi per il Piemonte, i 200 miliardi per la Lombardia e

molte decine di miliardi per l'Appennino.

La fermata completa o parziale degli impianti di trasporto a fune per mancanza di innevamento hanno causato, nelle stagioni in questione, un crollo degli incassi ed un conseguente sconvolgimento dei bilanci, dei piani di ammortamento e di pagamento degli impianti di trasporto a fune e di ogni altra attrezzatura e servizio.

Le sconcertanti notizie circa il grado di utilizzazione degli impianti nelle varie regioni alpine ed appenniniche confermano la gravità della situazione che coinvolge le imprese esercenti il servizio del trasporto a fune ed i lavoratori delle stesse.

In provincia di Trento su 350 impianti funiviari soltanto 60 sono in attività, solo

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grazie al costoso surrogato della neve artificiale, anche nella provincia di Bolzano solo il 70 per cento degli impianti è rimasto in funzione con l'innevamento artificiale, con pesanti conseguenze per la quasi totalità degli addetti stagionali. Nel Piemonte, nella Valle d'Aosta, nel Lazio, nella Toscana ed a Cortina ben il 75 per cento degli impianti sono inattivi.

Le conseguenze sono pesanti anche sul piano occupazionale: a fronte dei circa 10.000 lavoratori a tempo determinato che le aziende normalmente assumevano durante le passate stagioni invernali, non ne sono state assunti o, se assunti, non possono essere utilizzati circa 7.000.

Altrettanto significativo è il riferimento ai lavoratori fissi, inattivi per circa il 40 per cento del totale. Così come si è opportunamente intervenuti, in un recente passato, in favore delle imprese del settore turistico della costa adriatica coinvolte dalle conseguenze delle eccezionali condizioni climati-

co-ambientali, anche per questo caso riteniamo necessario introdurre alcune norme che vengano ad ovviare, sia pur parzialmente, il particolare stato di crisi innanzi delineato.

Il testo proposto si sostanzia in 4 articoli:

Con l'articolo 1, si dispone la sospensione per il periodo predeterminato, degli adempimenti contributivi e di quelli fiscali, prevedendo la rateizzazione per un anno, senza interessi, delle somme dovute, e non corrisposte, da parte delle aziende di trasporto a fune operanti con finalità turistiche in territori montani;

con l'articolo 2, si dispone una integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende sospesi da lavoro o lavoratori a tempo ridotto in conseguenza della mancanza di innevamento;

con l'articolo 3, si prevede la copertura finanziaria;

con l'articolo 4, si prescrive l'urgente entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, operanti con finalità turistiche in territori montani, colpite dalla eccezionale contingenza climatico-metereologica dell'inverno 1988-1989-1989-1990, caratterizzata dalla situazione di generalizzata siccità e assenza di precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale.

2. Sono altresì sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualità di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno validità fino al 31 agosto 1990.

4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverrà, mediante rateizzazione e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Art. 2.

1. Ai lavoratori, compresi gli impiegati e gli apprendisti, dipendenti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 1, sospesi dal lavoro o occupati ad orario ridotto in diretta dipendenza degli eventi climatico-metereologici richiamati dal medesimo comma 1 dell'articolo 1, è corrisposto un trattamento d'integrazione salariale pari a quello previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per gli assegni familiari.

2. All'accertamento della causa di sospensione o di contrazione dell'attività provvede la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione attraverso gli Uffici speciali trasporti impianti fissi (USTIF) competenti per territorio, ovvero l'autorità comunale competente.

3. Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o contrazione dell'attività lavorativa per la durata massima di quattro mesi decorrenti dal 1° gennaio 1990.

4. Le sedi locali dell'INPS provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

5. Il trattamento di integrazione di cui al comma 1 è esente dai contributi di cui all'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

6. I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire sei miliardi per l'anno 1990, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale di previsione dello Stato per gli anni 1990-1992, alla voce «Reintegro fondo per la protezione civile».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.